



**Oggetto:** Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 3048/2004/21 nanti il Tribunale di Cagliari; Procedimento penale n. 959/2005 nanti la Corte d'Appello di Cagliari - Conferma della sentenza di non luogo a procedere - Rimborso spese legali alla Dott.ssa L.M.L.

**VISTO** l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

**VISTO** l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

**PREMESSO**

- che la Dott.ssa L.M.L., dipendente della ASL n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico di Psichiatria, veniva sottoposta, nanti il Tribunale di Cagliari, al procedimento penale n. 3048/2004/21, in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui agli artt. 61, n. 9 e n. 10, e 605 c.p.;
- che il suddetto procedimento si concludeva con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputata, perché il fatto non sussiste, pronunciata dal GUP del Tribunale di Cagliari in data 12 aprile 2005;
- che avverso la citata sentenza il P.M. proponeva appello nanti la Corte d'Appello di Cagliari;

**DATO ATTO** che la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 332 del 14 giugno 2010, che si allega in copia al presente atto deliberativo, confermava la sentenza di non luogo a procedere pronunciata, nel giudizio di primo grado, dal GUP del Tribunale di Cagliari;

**ACQUISITA** la nota prot. n. 1015 del 18 gennaio 2011, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale la Dott.ssa L.M.L., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito di entrambi i suddetti procedimenti penali, allegando le fatture nn. 12 e 13 del 30 luglio 2010, per un importo complessivo di € 17.440,49;



CONSIDERATO che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, la Dott.ssa L.M.L. in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;

### IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare alla Dott.ssa L.M.L., sulla base della nota prot. n. 1015 del 18 gennaio 2011 allegata, l'importo di € 17.440,49;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 17.440,49 derivante dal presente atto, sul codice 0202030107, "Altri Fondi per rischi", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare alla dipendente Dott.ssa L.M.L. l'importo di € 17.440,49 a titolo di rimborso spese legali;

Il Commissario  
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 154/C del - 7 FEB. 2011


È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal - 9 FEB. 2011 23 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



*gauti*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI  
SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

- 1) Dott. Michele Iacono Presidente
- 2) Dott. Giovanni B. Lelli Consigliere
- 3) Dott. Mariano Arca Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
nella causa contro

**LA CROCE** Maria Luisa,

nata a Tonara l' 11.6.1965,

residente a Cagliari, Via Bligny n. 9,  
domicilio dichiarato,

libera, non comparsa,

Difesa di fiducia dall'Avv. Francesco Marongiu del foro di  
Cagliari, presente,

Consposte e 1062  
a mezzo marche telematiche  
Il Cancelliere



Sentenza N° 332  
in data 7 12 aprile 2010 *g.B. Lelli*  
N° 959/05 Reg. Gen

Avverso la presente Sentenza  
è stato proposto  
Ricorso da

IL CANCELLIERE

Sentenza depositata il  
14.6.2010

Estratto contumaciale notificato

il

irrevocabile il 22.10.10

Estratto per esecuzione a Proc.

Rep./Gen. di

ed estratto a Questura per art.

576 C.P.P.

Compilat sched e certif.

Serv. elett. il

Compil. Parcella il

Reg. Mod.3SGN°

IL CANCELLIERE

Il P.M. proponeva appello avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari in data 12.4.2005, che aveva dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di La Croce Maria Luisa in ordine alla imputazione di cui agli artt. 61, n. 9 e n. 10, e 605 c.p., perché, nella qualità di responsabile del reparto di psichiatria presso l'ASL di Carbonia, con violenza, consistente nel chiuderlo a chiave per circa 15 minuti nel reparto suddetto, dandone l'ordine a tre infermieri, privava della libertà personale Trullu Silvio, Vigile Urbano di Carbonia, nell'atto ed a causa delle sue funzioni. In Carbonia il 7.3.2004.

Il P.M., rilevando che il GUP aveva ritenuto la sussistenza materiale della fattispecie contestata e che le argomentazioni addotte per giustificare la condotta dell'imputata appaiono confuse e prive di fondamento, osservava fundamentalmente che la dottoressa non aveva l'obbligo né il potere di esigere che il Vigile si trattenesse nel reparto per un qualche adempimento, dopo l'esecuzione dell'ordinanza di accompagnamento del paziente psichiatrico al suo reparto.

Inoltre sosteneva che non sussisteva lo stato di necessità ravvisato dal GUP, in quanto il medico era affiancato da tre infermieri, due dei quali maschi, che potevano controllare coattivamente il malato, "il quale, inoltre, non aveva dato il benché minimo segno di voler attuare condotte violente, **ma si era solo limitato a delle generiche lamentele**". Chiedeva quindi che fosse disposto il giudizio nei confronti dell'imputata, perché rispondesse del reato ascritte.

All'odierna udienza, in assenza dell'imputata, il P.G. chiedeva l'accoglimento dell'appello ed il rinvio a giudizio dell'imputata ed il difensore dell'imputata chiedeva la conferma della sentenza.

L'appello del P.M. non appare fondato.

La censura fondamentale del P.M. deve essere disattesa, perché totalmente contraddetta e sconfessata dalla procedura che regolava il ricovero coatto dei malati psichiatrici, specificamente stabilita, in vista della assoluta peculiarità dell'istituto.

Inoltre la tesi del P.M. non corrisponde affatto al comportamento in concreto attuato dai rispettivi pubblici ufficiali ed alla situazione effettiva venutasi a creare nel reparto, ma sembra ispirata piuttosto dal pregiudizio emozionale del timore della "sostanziale arbitraria dipendenza" della forza pubblica "dall'autorità medica".

È agli atti la nota del 25.8.1999 prot. n. 366 D. S. (fol. 39), con la quale il Direttore Sanitario della ASL comunicava al Sindaco di Carbonia la "Procedura per ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio".

Nella stessa, annunciando l'attivazione del servizio di trasporto dei cittadini destinatari del T.S.O., garantito su tutto il territorio per le 24 ore, si stabiliva che la richiesta di intervento doveva essere inoltrata al Servizio Psichiatrico del P.S., il quale avrebbe chiamato immediatamente l'autista reperibile e garantito la presenza dell'infermiere reperibile, **a bordo dell'ambulanza all'uopo destinata**, per tutta la durata del trasporto.

La nota specificava espressamente: "Resta inteso che non si può prescindere dalla presenza **a bordo dell'ambulanza della Polizia Municipale o Pubblica Sicurezza, sino all'avvenuto ricovero del paziente.**"

Uniformandosi a questo protocollo concordato, infatti, l'ordinanza di ricovero del Sindaco del 7.3.2004 nei riguardi del D'Urso (fol. 5) ordinava categoricamente, al punto 2), di provvedere al ricovero con l'intervento di mezzi tecnici idonei per il trasporto (**autoambulanza o lettiga**), nonché con **personale medico e paramedico specializzato**, e, al punto 3), alla Polizia Municipale, "**qualora persista una situazione di pericolo alla adozione di mezzi coercitivi, su esplicita richiesta degli operatori sanitari**".

G.B. Lelli

In sostanza il ricovero coatto del malato psichiatrico doveva essere eseguito di concerto, fin dall'inizio e dall'esterno, con il contemporaneo intervento sia del servizio medico sia della Polizia Municipale, con i mezzi di trasporto richiesti dal servizio medico, e la Polizia Municipale era tenuta, "qualora persista una situazione di pericolo", alla adozione di mezzi coercitivi "su esplicita richiesta degli operatori sanitari".

Il malato psichiatrico sottoposto al TSO, quindi ontologicamente coatto e pericoloso, non poteva essere accompagnato come un turista e scaricato all'interno del servizio, lasciandolo alla responsabilità esclusiva del personale medico, in qualunque condizioni si trovasse.

Al contrario il suo ricovero doveva iniziare con l'intervento dell'ambulanza ed il concorso del personale medico e della Polizia Municipale, affinché fosse introdotto all'interno del reparto in regime di totale controllo, con il dovere per la Polizia Municipale, nella eventuale persistenza di una situazione di pericolo, di adottare i mezzi coercitivi, su esplicita richiesta degli operatori sanitari.

Nel caso specifico invece la pattuglia del Trullu, molto sportivamente e disinvoltamente, accompagnò con la vettura di servizio il D'Urso, versante in "eccitamento maniaco ed agitazione psicomotoria", come dai certificati (fol. 6 e fol. 7), ignaro del trattamento cui era assoggettato, con lo stratagemma, puerile ed irresponsabile, di dirgli che lo accompagnavano presso il suo medico curante.

Testualmente il Vigile Trullu ammise: "Preciso che al D'Urso, per tenerlo tranquillo e farlo venire all'ospedale senza usare la forza, io ed il collega avevamo detto che in reparto ci sarebbe stato il dottor Gerini" (fol. 43).

Il malato, scoperta la diversa destinazione, chiese di essere trattato solo dal suo medico, e, quando apprese di trovarsi in altro reparto e di dover essere trattenuto coattivamente, andò in escandescenze, rifiutando di essere sedato, insultando la medichessa e gli operatori, litigando con gli altri ricoverati, i quali reagirono, cominciando anche ad uscire dalle rispettive camere.

La situazione di allarme e di pericolo è stata descritta efficacemente dai testi escussi, tra i quali la madre di un altro ricoverato, la Bertinelli (fol. 60), ed il subbuglio mise a repentaglio il controllo dell'intero reparto.

Perfino il dott. Gerini ha illustrato il pericolo in atto nel reparto (fol. 61), perché parlò al telefono con il D'Urso e con la dott. La Croce, ed avvertì la collega del grave ed imminente pericolo costituito dal paziente in quelle condizioni di agitazione.

Quando il sagace ed intraprendente Trullu ritornò per ritirare la certificazione della esecuzione del ricovero, la Dott. La Croce lo redarguì per la sua terribile leggerezza e lo invitò a trattenersi, responsabilmente, per spiegare al malato di avergli detto una bugia, al fine di calmarlo, e quindi di interporre i suoi buoni uffici per riportare il servizio alla normalità, gravemente compromessa dalla sua avventata iniziativa.

Rientrava nei poteri e nei doveri della responsabile del servizio psichiatrico richiedere la Polizia Municipale di intervenire per la corretta esecuzione del ricovero ordinato, sanando, peraltro, la grave situazione creata con il precedente comportamento eterodosso. Anche il dott. Gerini, responsabile di quel reparto nei decenni precedenti, ha confermato che egli chiedeva alla Polizia Municipale di trattenersi e collaborare fino alla conclusione del ricovero, quando accompagnavano pazienti agitati, già prima che la direttiva sopra richiamata fosse ufficializzata e codificata.

Per rendersi conto di quanto sia contrario alla realtà l'eufemismo del P.M. appellante, che il D'Urso "non aveva dato il benché minimo segno di voler attuare condotte violente, ma si era solo limitato a delle generiche lamentele" basta leggere le deposizioni dei testi disinteressati Bertinelli e Gerini, sopra ricordati.

GB Lelli

Infine non appare superfluo precisare che la porta del reparto, per intuibili esigenze di sicurezza, era sempre chiusa a chiave, come ricordato da tutti i testi e perfino dal Trullu, ed era necessario che intervenisse uno degli operatori ad aprire, al fine sia di entrare sia di uscire.

La teste Bertinelli ha confermato che più volte le era accaduto di aspettare anche 15 minuti che uno degli infermieri arrivasse ad aprirle la porta.

Deve essere puntualizzato che Vigile Trullu non fu segregato con la apposita chiusura a chiave della porta, ma non fu agevolato nella sua pretesa di allontanarsi subito dal reparto, perché egli sosteneva che il suo compito era esaurito ed invece la responsabile gli chiedeva di collaborare per scongiurare il pericolo della violenza del paziente, scatenata dalla scoperta del tranello tesogli con l'inganno.  
Lo stesso denunciante riferì che l'imputata era molto agitata e gli ripeteva "se lei se ne va via di qua, quello ci picchia" (fol. 42).

Pertanto il convincimento del GUP è fondato e deve essere condiviso, perché è l'unica e doverosa conclusione che le prove e la logica impongono.


P. Q. M.

la Corte, visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari in data 12.4.2005, appellata dal P.M. nei confronti di La Croce Maria Luisa. Termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.  
Cagliari, 7.4.2010

Il Consigliere estensore

GB Lelli

Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
Cagliari, 14.6.2010  
Il Cancelliere - CI  
(Dott.ssa Sorgia)

Copia conforme all'originale che si rilascia

a richiesta dell'Avv. Franco Esposito  
nell'interesse di La Croce Maria Luisa

per uso

Cagliari, li

5 NOV 2010

Il Collaboratore  
di Cancelleria




Mitt.  
Dr.ssa Maria Luisa La Croce  
Via Bligny, 9  
09122 Cagliari

AS 44 - rep.  
20/005  
21

ASL 7  
Prot. 2011/ 0001015 del 18/01/2011  
Mitt. LA CROCE MARIA LUISA

Spett.le  
Azienda Sanitaria n° 7  
Servizio Affari Generali e Legali  
Via Dalmazia, 83  
Carbonia



**Oggetto: procedimento penale n° 3048/2004/21 nanti il Tribunale di Cagliari e n° 959/2005 nanti la Corte di Appello di Cagliari. Sentenza di assoluzione n° 332 del 7/04/2010. Richiesta rimborso delle spese legali.**

Io sottoscritta dr.ssa Maria Luisa La Croce, nata a Tonara (NU) l'11/06/1965 e residente in Via Bligny n° 9 a Cagliari, codice fiscale LCRMLS65H51L202H, attualmente Dirigente Medico di Psichiatria c/o l'Azienda Sanitaria n° 8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, chiedo il rimborso delle spese legali sostenute a seguito dei fatti occorsi in data 7/03/2004 in occasione ed a causa delle funzioni svolte in qualità di dirigente medico di psichiatria in servizio presso codesta Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia.

In particolare, i fatti di cui in premessa hanno dato luogo al procedimento penale n° 3048/2004, nanti il Tribunale di Cagliari, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. in data 12.04.2005 ed al successivo procedimento penale n° 959/2005, concernente il giudizio promosso dal P.M. avverso la sentenza citata nanti la Corte d'Appello di Cagliari, conclusosi con la sentenza di assoluzione n° 332 del 7/04/2010 divenuta irrevocabile in data 22/10/2010.

Si allega copia della carta di identità, copia della sentenza n° 332 del 7/4/2010 nonché originale della fattura n° 12 del 30/07/2010 (relativa al procedimento n° 3048/2004) e n° 13 del 30/07/2010 (relativa al procedimento d'appello n° 959/2005), emesse dal mio legale di fiducia, l'avv. Francesco Marongiu del Foro di Cagliari, e regolarmente quietanzate.

Chiedo cortesemente che il rimborso venga effettuato tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Intestatario del conto La Croce Maria Luisa

Codice IBAN IT53S0305904810000020693124  
AGENZIA Banca di Credito Sardo Viale Bonaria

A disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.

Cagliari, 17/01/2010

In fede  
Dr.ssa Maria Luisa La Croce  
*Maria Luisa La Croce*



Studio: Avv. Francesco Marongiu  
Via Grazia Deledda n. 74  
09127 Cagliari (CA)  
Tel. :070656666 Fax :070656625  
C.F. :MRNFNC45S30B354E  
P.I. :01269120927

Gent.ma Signora  
Dott.ssa La Croce Maria Luisa  
Via Bligny n. 9  
09122 Cagliari (CA)

C.F. :LCRMLS65H51L202H

N.ro fattura: 12

Data emissione: 30/07/2010

La Croce Maria Luisa/Procura della Repubblica - Assistenza e difesa penale nel procedimento N° 3048/2004 R.N.R. - 8523/2004 G.I.P.

Motivo: Pagamento a saldo onorari determinati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, n.2 Tariffe Forensi Penali

Diritti e onorari	€	7.382,00
Rimb. forfettario (12.5%)	€	922,75
Spese imponibili	€	0
<hr/>		
Totale	€	8.304,75
+ Cassa avvocati (2%)	€	332,19
<hr/>		
Totale imponibile	€	8.636,94
+ I.V.A. (20%)	€	1.727,39
<hr/>		
Totale	€	10.364,33
- Ritenuta di acconto (20%)	€	0
<hr/>		
Totale	€	10.364,33
+ Spese esenti art.15 D.P.R. n. 633/72	€	0
<hr/>		
Importo dovuto	€	10.364,33

**PAGATO**

Avv. Francesco Marongiu

Studio: Avv. Francesco Marongiu  
Via Grazia Deledda n. 74  
09127 Cagliari (CA)  
Tel. : 070656666 Fax : 070656625  
C.F. : MRNFNC45S30B354E  
P.I. : 01269120927

Gent.ma Signora  
Dott.ssa La Croce Maria Luisa  
Via Bligny n. 9  
09122 Cagliari (CA)

C.F. : LCRMLS65H51L202H

**N.ro fattura: 13**

Data emissione: 30/07/2010

La Croce Maria Luisa/Procura Generale della Repubblica  
Assistenza e difesa penale nante la Corte d'Appello di Cagliari  
nel procedimento N°959/2005, a seguito dell'appello interposto  
dal P.M.

Motivo: Pagamento a saldo onorari determinati ai sensi e per gli  
effetti di cui all'art. 1, n. 2 Tariffe Forensi Penali

Diritti e onorari	€	5.040,00
Rimb. forfettario (12.5%)	€	630,00
Spese imponibili	€	0
<hr/>		
Totale	€	5.670,00
+ Cassa avvocati (2%)	€	226,80
<hr/>		
Totale imponibile	€	5.896,80
+ I.V.A. (20%)	€	1.179,36
<hr/>		
Totale	€	7.076,16
- Ritenuta di acconto (20%)	€	0
<hr/>		
Totale	€	7.076,16
+ Spese esenti art.15 D.P.R. n. 633/72	€	0
<hr/>		
Importo dovuto	€	7.076,16

**PAGATO**

Avv. Francesco Marongiu